

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) persona anziana: la persona ultra sessantacinquenne;

a bis) persona adulta: la persona di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;

a ter) persona adolescente: la persona di età compresa tra i dodici anni e il compimento dei diciannove;

a quater) solitudine: il fenomeno, descritto come l'angoscia derivante dalle differenze tra le relazioni sociali ideali e quelle percepite, in correlazione con lo stato di salute fisica e mentale, il benessere delle persone, nonché l'ambiente in cui vivono;

b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

(1)(2)(3)

Note:

1 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020

2 Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020

3 Lettera a quater) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020